

# COMUNE DI FANO

## ISTRUZIONI TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2014

Il Comune di Fano, con delibera di Consiglio Comunale n.113 del 31.7.2014, ha adottato un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI e con Delibera di Consiglio Comunale n.115 del 31.7.2014 ha determinato le aliquote e le detrazioni TASI per l'anno 2014.

Nel sito del Comune di Fano [www.comune.fano.ps.it](http://www.comune.fano.ps.it) è attivo il servizio per il calcolo dell'imposta dovuta e per la compilazione e stampa del relativo Modello F24.

### • LE ALIQUOTE TASI STABILITE PER L'ANNO 2014 SONO LE SEGUENTI:

<b>ALIQUOTA 2,5 per mille</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• per tutte le abitazioni principali rientranti nelle categorie catastali A/2 -A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 e relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, fino ad un massimo di tre;</li><li>• alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</li><li>• ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;</li><li>• alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</li><li>• a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</li><li>• l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.</li></ul> <p><b>A TUTTE LE SUDETTE FATTISPECIE SI APPLICANO LE DETRAZIONI COME PIU' AVANTI DEFINITE.</b></p>
-------------------------------	--

<b>ALIQUOTA 1,0 per mille</b>	Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557 del 1993 convertito con modificazioni dalla L. n.133 del 1994.  Il riconoscimento della ruralità è attestata dall'Agenzia delle Entrate – Servizi Catastali, con apposita annotazione riscontrabile dalla visura catastale.
-------------------------------	--

- **LA DETRAZIONE TASI E LE RELATIVE MODALITA' PER LA FRUIZIONE SONO STABILITE PER LA SEGUENTE TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTI:**

1. per il soggetto proprietario o titolare di altro diritto reale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, in possesso di certificazione ISEE in corso di validità fino a 12.000 euro;
2. ai fini dell'applicazione della detrazione dalla TASI per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; mentre per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
3. l'ammontare della detrazione non potrà eccedere il versamento dovuto per l'anno d'imposta;
4. per fruire della detrazione, gli interessati dovranno far pervenire l'autocertificazione su apposito modulo predisposto dall'ufficio competente entro e non oltre il 31 ottobre 2014;

- **IL PAGAMENTO**

Per l'anno 2014 la TASI dovrà essere versata in due rate:

1. **ACCONTO entro il 16 ottobre 2014**, riferito al 1° semestre dell'anno in corso, senza alcun abbattimento per detrazione ;
2. **SALDO entro il 16 dicembre 2014**, al netto della eventuale detrazione spettante per l'abitazione principale (e relative pertinenze) a seguito possesso di certificazione ISEE fino a 12.000,00 euro di cui al punto 4 del precedente paragrafo.

I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro: per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo e tale arrotondamento deve essere effettuato per ogni rigo del modello.

- **CODICI VERSAMENTO**

Si riportano di seguito i Codici Tributo da utilizzare per il versamento della TASI per l'anno 2014 e da inserire nella sezione "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" del Modello F24.

**3958 TASI** su abitazione principale e relative pertinenze;

**3959 TASI** per fabbricati rurali ad uso strumentale;

**IL CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI FANO E' D488.**

- **BASE IMPONIBILE**

La base imponibile ai fini del calcolo TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'art.13 del D.L. 6/12/2011 n.201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011 n.214 e s.m.i. calcolata come di seguito riportata:

per i **FABBRICATI** il valore è dato dalla rendita catastale attribuita dall'Agenzia del Territorio, **da rivalutare del 5%** e da moltiplicare per i seguenti coefficienti:

- 160 per i fabbricati di categorie A (con esclusione della categoria A/10) , C/2 , C/6 e C/7;
- 65 per i fabbricati di categoria D (con esclusione della categoria D/5);

**Si ricorda che, ai sensi dell'art.2 comma 2 del regolamento comunale IUC, in caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo per TASI, IMU e TARI, per l'intera annualità fiscale, il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.**

Più dettagliate informazioni possono essere richieste direttamente all'Ufficio Tributi – P.za A. Costa 31 (0721.887316 – 0721.887333 – 0721.887502 – fax 0721.887372, mail: [tributi@comune.fano.pu.it](mailto:tributi@comune.fano.pu.it) ).

Gli Uffici sono aperti al pubblico nei giorni di lun. - merc. e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.